



## MUTUI CHIROGRAFARI

## IMPRESE

## MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE - TASSO VARIABILE CON GARANZIA MCC (Edizione del 05/08/2024)

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica:	Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
Sede Legale:	73052 Parabita (LE) VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5
Sede amministrativa:	73046 MATINO (LE) - VIA LUZZATTI, 8
Capitale sociale al 31.12.2020:	182.516.877,00 EUR
Codice Fiscale e Partita IVA:	02848590754
Indirizzo Internet:	www.bpp.it
Indirizzo email per assistenza Clienti:	digibank.customer@bpp.it
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:	800 99 14 99
Numero fax:	0833/500198
Numero telefono:	0833/500111
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:	5218.3.0
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:	17148
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:	176926
Gruppo Bancario di Appartenenza:	Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:	5262.1

## OFFERTA FUORI SEDE

## DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale: .....

Sede (indirizzo): .....

Numero di Telefono/indirizzo email: .....

Iscrizione ad Albi .....

Numero Delibera Iscrizione all'Albo .....

Qualifica .....

## Elenco dei documenti consegnati in aggiunta al presente Foglio Informativo:

- Rilevazione TEGM
- Guida Arbitrio Bancario Finanziario
- \_\_\_\_\_

Nome e cognome del Cliente destinatario dell'offerta .....

Data ..... Firma del Cliente per avvenuta ricezione del presente Foglio Informativo e dei documenti sopra elencati .....

## CHE COS'È IL MUTUO

Descrizione	Valore
<b>Mutuo Chirografario</b>	È un finanziamento a medio termine erogato in unica soluzione, rimborsato ratealmente e disciplinato da un contratto che assume la forma della scrittura privata. Il rimborso può essere effettuato in un arco di tempo compreso di regola tra 19 mesi e 10 anni, a scelta del cliente. Di norma è assistito da garanzia personale e/o reale diversa dall'ipoteca. È prevista la possibilità di estinzione anticipata previo il pagamento di una commissione.
<b>Fondo Nazionale di garanzia Ex Legge 662/96</b>	Il Fondo Nazionale di Garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da MCC SPA (Medio Credito Centrale), che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta per il sistema bancario al fine di agevolare l'accesso al credito delle MICRO PICCOLE E MEDIE imprese economicamente e finanziariamente sane. Le finalità cui sono destinati i finanziamenti possono essere diverse: investimenti, scorte, ecc. La garanzia viene prestata dal Fondo sulla base di un sistema di valutazione riferito a dati oggettivi; la sua presenza facilita l'accesso al credito da parte dell'Impresa ma per la Banca rimane un elemento accessorio e pertanto, indipendentemente da ciò, viene effettuata la consueta valutazione del possibile rientro dei capitali prestati. La garanzia concessa dallo Stato non è gratuita, il costo varia a seconda della dimensione dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore garantito una tantum. La commissione non è dovuta per le operazioni relative a: - Imprese a prevalente partecipazione femminile; - soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali;</li> <li>- soggetti beneficiari finali operanti nel settore di cui alla classe Istat 1991 60.25;</li> <li>- soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva PON;</li> <li>- soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva POI e relative sottoriserve;</li> </ul> <p>Alle operazioni relative alle Microimprese si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle piccole imprese ridotta del 50%.</p> <p>La commissione è altresì ridotta del 50% per le Partecipazioni e per i Prestiti partecipativi per i quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75% del Costo di provvista.</p> <p>In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell'intervento del Fondo, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta.</p>
<b>Fondo di garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)</b>	<p>Banca Popolare Pugliese ha stipulato con il Fondo Europeo per gli Investimenti una convenzione per la fornitura di garanzia accessoria nella misura massima del 50% del finanziamento erogato, per cui il presente finanziamento può beneficiare della Garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI") con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nei termini definiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFIS) così come previsto nel Piano di Investimenti per l'Europa. Lo scopo di EFIS è quello di aiutare l'accesso al finanziamento e l'implementazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea così come di assicurare un maggior accesso al finanziamento, le cui condizioni, che la parte mutuataria dichiara di conoscere, in caso di incompatibilità prevalgono su quelle del presente contratto.</p>
<b>Mutui Chirografari a sostegno di investimenti relativi a PSR (Piano Sviluppo Rurale) 2014-2020</b>	<p>ABI e Regione Puglia hanno sottoscritto una convenzione, a cui BPP ha aderito, che prevede da parte dell'impresa l'accensione di un conto corrente vincolato su cui verrà canalizzato il contributo erogato da AGEA e per il quale l'impresa sottoscriverà un apposito mandato irrevocabile. La Banca potrà concedere un finanziamento a copertura del fabbisogno finanziario (max 100% delle spese). Le somme erogate, previa ricezione della disposizione irrevocabile sottoscritta dall'impresa munita del timbro della Regione e l'esibizione della documentazione di spesa, saranno accreditate sul conto vincolato e potranno essere liberate solo per il pagamento, tramite bonifico bancario, delle spese oggetto di contributo.</p>
<b>Mutuo Titolo II POR Puglia 2014-2020 Capo III e Capo VI - Turismo</b>	<p>E' il prodotto pensato da Banca Popolare Pugliese per sostenere gli investimenti di micro, piccole e medie imprese operanti in Puglia di cui al regolamento n. 17 emanato dalla Regione Puglia il 30.09.2014. Con il Titolo II Capo II Artigianato, Commercio e Servizi, si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della regione Puglia e riguardanti Progetti di investimento di importo non inferiore a Euro 30.000 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la creazione di una nuova unità produttiva;</li> <li>- l'ampliamento di una unità produttiva esistente;</li> <li>- diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;</li> <li>- il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.</li> </ul> <p>Con il Titolo II Capo VI - Turismo i progetti di investimento riguardano l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico-alberghiere.</p>

## I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

### Mutuo a Tasso Variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.). Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate. In caso di mutuo a tasso variabile si rinvia alle regole previste nella sezione "Tassi Disponibili" - "Tasso Minimo".

### Rischi specifici legati alla tipologia del contratto

La variabilità del tasso e la probabilità di un suo aumento nel corso della vita del mutuo, con conseguente aumento dell'importo della rata, è il principale rischio presente.

In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di realizzare il pegno delle forme previste in contratto e di soddisfarsi del ricavato.

Ulteriore rischio è la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perchè il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Il **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**, calcolato su un capitale di 100.000,00 Euro ai tassi evidenziati nell'apposito riquadro "ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO", cui deve aggiungersi lo spread tenendo conto dell'imposta sostitutiva, della commissione di istruttoria e della commissione di incasso rata, per una durata di 120 mesi:

- TAEG: 11%;

Il TAEG resta valido fino all'aggiornamento del parametro di riferimento che avviene di norma mensilmente, il primo giorno di ogni mese.

**TAN:** 9,65% pari alla somma del parametro Euribor 6 mesi e dello spread massimo previsto.

### VOCI

### COSTI



Importo minimo finanziabile		Non previsto	
Importo massimo finanziabile		Non previsto	
Durata massima		120 mesi	
TASSI	Tasso di interesse nominale	9,65 %	
	Indice di riferimento	Euribor 6 mesi: 3,65%	
	Spread massimo	6,00%	
	Tasso di mora	Nel caso in cui il pagamento delle rate sia effettuato dopo il 5° giorno successivo alla scadenza, viene applicata una maggiorazione sul tasso di interesse in ragione di 1,5 punti per i giorni effettivi di ritardo. In ogni caso, il tasso di mora non può superare il "tasso soglia di usura" vigente al momento della stipula.	
	Tasso minimo	Il tasso applicato al contratto non sarà mai inferiore allo spread contrattualmente previsto nell'ipotesi in cui l'indice di riferimento dovesse assumere valore negativo.	
	Regolamento degli interessi	In relazione alle modalità di calcolo e liquidazione degli interessi attivi e passivi, la Banca si adegua alle disposizioni di cui all'art. 120 comma 2 del TUB ed alle delibere di attuazione del CICR tempo per tempo vigenti.	
SPESE	SPESE PER LA STIPULA CONTRATTO	Istruttoria	3,00% del capitale finanziato con un minimo di 500,00 Euro e dell'1,50%, senza alcun valore minimo, nel caso in cui il Cliente risulti socio della Banca Popolare Pugliese. In caso di finanziamenti TITOLO II POR PUGLIA, l'istruttoria è del 3,00% sul capitale finanziato con un minimo di 500,00 e dell'1,50%, senza alcun valore minimo, qualora il cliente risulti Socio della Banca
		Gestione pratica	Nessuna
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Incasso rata	Importo massimo: 5,00 Euro
		Invio comunicazioni	- Invio documentazione in formato elettronico: Euro 0,00; - Invio documentazione su supporto cartaceo: Euro 0,00
		Sospensione pagamento rate	Nessuna
		Importo spese sollecito	Euro 5,00 per ciascun sollecito
		Commissione per estinzione anticipata applicata al capitale residuo	3,00%
		Spese per certificazioni interessi	Euro 15,00
		Commissione per rinegoziazione termini di rimborso	0,50% sul capitale originariamente finanziato minimo 400,00 Euro massimo 2.500,00 Euro
		Commissione di rinuncia alla delibera	Euro 1000,00
Accollo mutuo	Euro 300,00		
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento e tipologia di rata	PIANO CLIENTE FRANCESE (RATE COSTANTI)	
	Periodicità delle rate	Mensile, Trimestrale, Semestrale, Annuale	

## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore (%)
01/08/2024	3,65%
01/07/2024	3,72%
01/06/2024	3,79%

01/05/2024	3,84%
01/04/2024	3,90%

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

**Prima della conclusione del contratto** è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

Tasso d'interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per Euro 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2,00% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2,00% dopo 2 anni (*)
6,00 %	5 anni	Eur 2.112,62	NA	Eur 2.051,70
6,00 %	10 anni	Eur 1.307,31	NA	Eur 1.217,81

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bpp.it](http://www.bpp.it).

## TEMPI DI EROGAZIONE

### Durata dell'istruttoria

15 giorni lavorativi (tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione completa, compresa la perizia, e la stipula del contratto).

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

### Estinzione Anticipata

In caso di estinzione anticipata, la Banca provvederà a estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui la parte mutuataria ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto. Si rimanda alla sezione "Spese per la gestione del rapporto" per la relativa commissione di estinzione anticipata.

### Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il giorno del rimborso definitivo del mutuo e del pagamento di tutti gli oneri accessori.

### Reclami

Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro il termine previsto per legge, tramite una richiesta scritta inviata:

- a mezzo raccomandata all'indirizzo "Banca Popolare Pugliese" - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE);
- a mezzo fax al numero 0833/500273;
- a mezzo posta elettronica: [ufficio.reclami@pec.bpp.it](mailto:ufficio.reclami@pec.bpp.it);

Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).

Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro il termine previsto per legge, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:

- presentare un ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**: per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le Filiali e sul sito [www.bpp.it](http://www.bpp.it) ovvero:

- attivare il procedimento di conciliazione presso il **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06-674821 - fax 06-67482250 - e-mail: [associazione@conciliatorebancario.it](mailto:associazione@conciliatorebancario.it)), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso tutte le Filiali della Banca.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - **condizione di procedibilità** della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Maggiori indicazioni sono nella Guida ABF, la quale si compone delle sezioni "L'ABF in parole semplici" e la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" corredata dai vari moduli necessari per la presentazione del ricorso. Tali guide sono a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito [www.bpp.it](http://www.bpp.it) e/o sul sito internet dell'ABF.

## LEGENDA

Ammortamento	Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate.
Commissione di rinuncia alla delibera	Commissione addebitata qualora, dopo l'inoltro della lettera di concessione, rinunci al perfezionamento



	del fido deliberato.
Interessi di mora	Interessi dovuti per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
Parametro di riferimento	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità indicate.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo durante il quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Rata	Importo che il mutuatario paga periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di concedibilità.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso misto	Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile o viceversa a scadenze determinate e a condizioni specificamente indicate nel contratto.
Tasso variabile	Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.